



Art. 11

*Impiego delle risorse*

FONDISS deve essere gestito secondo principi di prudenza e trasparenza nei confronti degli iscritti e sarà strutturato in almeno due comparti di investimento, con diverse combinazioni di rischio-rendimento.

Gli iscritti dovranno essere informati delle caratteristiche dei comparti di investimento, e potranno chiedere il passaggio da uno all'altro in qualunque momento, con un preavviso di almeno 6 mesi.

Qualora tale opzione non venga esercitata, l'aderente sarà iscritto alla gestione a minor rischio-rendimento.

L'importo minimo garantito da FONDISS ai propri iscritti al momento del pensionamento è pari alla somma dei contributi versati dagli iscritti e dai datori di lavoro, compresi i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, al netto di eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Il Comitato Amministratore può decidere di prevedere ulteriori garanzie rispetto alla conservazione del capitale prevedendo un tasso di rendimento annuo minimo sul capitale versato dagli iscritti e dai datori di lavoro.

FONDISS può gestire le risorse direttamente senza alcuna intermediazione, rispettando comunque i limiti di cui al presente articolo e tenendo sempre presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti. in tal caso si avvarrà del supporto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la quale fornirà consulenza tecnica gratuita e formulerà un parere motivato rispetto alle singole scelte di investimento deliberate. Il Comitato Amministratore dovrà motivare con propria specifica deliberazione le ragioni che determinano investimenti che si discostino dal predetto parere.

Ovvero, può decidere di avvalersi di soggetti terzi attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni così come previsto all'art. 5 comma 7 del presente provvedimento. I soggetti terzi, individuati come gestori, dovranno necessariamente essere scelti tra coloro che sono autorizzati all'esercizio delle attività riservate di cui all'Allegato 1 Legge n. 165/2005, Lettera D4 Gestione di portafogli di strumenti finanziari, Lettera E Servizi di Investimento collettivo e Lettera F Servizi di investimento collettivo non tradizionali.

FONDISS non può in alcun caso assumere o concedere prestiti e prestare garanzie in favore di terzi. Nelle politiche di investimento e nell'ambito delle disponibilità di competenza, FONDISS deve rispettare i seguenti limiti:

- a) non può investire in azioni o quote con diritto di voto per un valore nominale superiore al ~~3%~~ 5% del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse da una singola società;
- b) un singolo investimento in un titolo azionario non può eccedere il 5% del totale degli attivi di FONDISS; gli investimenti in titoli azionari non possono eccedere il 10% del totale degli attivi di FONDISS;
- c) investimenti in obbligazioni societarie di un singolo emittente non possono eccedere il 2,5% del totale degli attivi di FONDISS, con l'eccezione di titoli emessi o con garanzia dello Stato della Repubblica di San Marino il cui limite è fissato nel ~~50%~~ 25% del totale degli attivi di FONDISS. Tale limite è individuato nel ~~10%~~ 20% del totale degli attivi del Fondo per ogni singolo emittente nel caso si tratti di titoli emessi o con garanzia di uno Stato Sovrano

dell'Unione Europea, che possiedano almeno un rating corrispondente al grado "investment";

- d) sono ammessi investimenti in immobili in proprietà esclusiva del fondo stesso fino ad un massimo del 5% del totale del fondo la cui gestione non può essere delegata a terzi;
- e) non sono ammessi investimenti in titoli derivati, ad eccezione di quelli a copertura di rischi di tasso, di default o di cambio su strumenti finanziari già in portafoglio;
- f) non sono ammessi investimenti in futures;
- g) il patrimonio di FONDISS deve essere investito, in maniera predominante su mercati regolamentati fatta salva la possibilità di investire in titoli emessi da Istituti di Credito Sammarinesi nel rispetto dei limiti previsti precedenti.
- h) investimenti finalizzati attraverso il tramite dello Stato allo sviluppo economico/sociale sammarinese nella misura non superiore al 20%.

FONDISS deve privilegiare, salvaguardando il principio di prudenza nella gestione delle risorse, investimenti che abbiano finalità sociali, etiche ed ambientali.

~~FONDISS dovrà essere strutturato secondo una gestione orientata alla prudenza attraverso un'unica linea di investimento (monocomparto).~~

21